

COMUNE DI FROSSASCO
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale di polizia rurale.

L'anno **millenovecentonovantanove** addì **ventisette** del mese di **aprile**,
alle ore **21,00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del
Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione il
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

ROSSI Elvi
CREPALDI Dr. Corrado
FRANCIA Silvano
MAURINO Prof. Maria Cristina
RUFFINATTO Michele
PONS Geom. Mauro
CIUNI Calogero

NICOLA Giorgio
AGU' Felice
CAGGIANO Roberto
FOTI Rita
MINERDO Alberto
LOMBARDO Maggiorino

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: FRANCIA Silvano, CIUNI Calogero,
CAGGIANO Roberto, giustificati.

Assume la presidenza ROSSI Elvi

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. ROLANDO Dr. Valter

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto, premet-
tendo che, sulla proposta della seguente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui agli

artt. 53 della L. 142/90, così come modificato dall'art. 17, comma 85, della L. 15/05/97, n. 127.

Il Sindaco dopo aver dato lettura dell'oggetto dell'ordine del giorno, precisa che alla discussione di codesto consiglio, si intendeva portare il seguente oggetto: "Integrazione del regolamento di polizia rurale", in quanto ciò corrisponde all'intendimento iniziale;

Propone pertanto la modificazione dell'oggetto come sopra specificato e chiede ai consiglieri l'approvazione della proposta.

Tutti i consiglieri si esprimono favorevolmente alla modificazione dell'oggetto e di ciò ne prende atto il Sindaco Presidente il quale sottopone al Consiglio Comunale il nuovo ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 08/07/1932, venne approvato il regolamento di polizia rurale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 29/12/1979, venne modificato il suddetto regolamento di polizia rurale limitatamente alla distanza dai confini per il piantamento di pioppi od alberi di alto fusto;

Visto il verbale di deliberazione della commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste n. 1 in data 18/11/1994, con il quale è stata formalizzata una proposta in materia di distanza per il piantamento di alberi che dovrebbe essere oggetto di modifica del vigente regolamento di polizia rurale;

Dato atto che sinteticamente le proposte della suddetta commissione sono le seguenti, come riportate nella tabella che di seguito si specifica:

OGGETTO	DISTANZE
PIANTE DI ALTO FUSTO: pioppo, noce, frassino, carpine, acero, ontano, olmo, rovere, tiglio, quercia, eucalipto, ciliegio selvatico e simili, abete, pino selvatico, larice, platano, castagno, gelso	m. 15 dal confine del fondo limitrofo
CILIEGIO DA FRUTTO e NOCCIOLO	m. 5 dal confine del fondo limitrofo
PIANTE DA FRUTTO	m. 3 dal confine del fondo limitrofo
VITI, ACTINIDIE, MIRTILLI e PICCOLI FRUTTI IN GENERE	m. 1,50 dal confine del fondo limitrofo
PIANTE ORNAMENTALI POSTE A DIMORA NELLE VICINANZE DI ABITAZIONI PRIVATE IN AREA RECINTATA	distanze previste dal Codice civile artt. 892-893
PIANTE FRUTTIFERE E NON PURCHE' NON COSTITUISCANO PIANTAMENTO	distanze previste dal Codice civile artt. 892-893

SIEPI DI ALTEZZA INFERIORE A M. 2	m. 0,50 dal confine del fondo limitrofo
SIEPI DI ALTEZZA SUPERIORE A M. 2	m. 1,50 dal confine del fondo limitrofo
BOSCO CEDUO CONFINANTE CON TERRENI AGRICOLI COLTIVATI	m. 5 dal confine del fondo limitrofo
TERRENI GIA' AGRICOLI RESI SUCCESSIVAMENTE INCOLTI RELATIVAMENTE AD INFESTANTI SIA ARBOREI CHE ARBUSTIVI	m. 5 dal confine del fondo limitrofo
QUALORA LA DISTANZA TRA GLI APPEZZAMENTI DI TERRENO SIA INFERIORE A M. 15, A CAUSA DELLA PRESENZA TRA I DUE DI UNA STRADA, LE DISTANZE DEI PIANTAMENTI PER LE PIANTE DI ALTO FUSTO E PER I CILIEGI SELVATICI	m. 15 dal confine del fondo limitrofo
QUALORA LA DISTANZA TRA GLI APPEZZAMENTI DI TERRENO SIA INFERIORE A M. 15, A CAUSA DELLA PRESENZA TRA I DUE DI UNA STRADA, LE DISTANZE DEI PIANTAMENTI RELATIVI A PIANTE NON DI ALTO FUSTO	m. 5 dal confine del fondo limitrofo

Visto quanto disposto dal Codice civile in materia di distanze nelle costruzioni, piantagioni, scavi, dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi ed in particolare gli artt. 892 e 893;

Ritenuto di approvare le proposte come formulate nel verbale della commissione consultiva per l'agricoltura e foreste;

Visto il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni;

Vista la legge 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Uditi gli interventi dei sigg. consiglieri;

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 10, Votanti n. 10;

Voti favorevoli n. 7 - Voti contrari n. 0 - Astenuti n. 3 (Foti, Lombardo, Minerdo);

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al vigente regolamento di polizia rurale in materia di distanza per il piantamento di alberi, proposte dalla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste, come in premessa sinteticamente specificate e contenute nell'allegato alla presente deliberazione.

I Membri

NICOLA Giorgio
AGLIODI Maurizio

IL PRESIDENTE
Mauro PONS

IL SEGRETARIO
Roberto PESANDO

ANDROETTO Adriano

ARATO Gaetano Bruno

ARATO Gaetano

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

N. 1

Seduta del 18/11/91

OGGETTO: Approvazione, per quanto di competenza, della proposta di modifica del regolamento comunale sulla distanza per il piantamento di alberi di alto fusto rispetto ai confini di proprietà.

L'anno millenovecentonovantaquattro addì 18

del mese di novembre

alle ore 21,45

nella

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la

Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e le Foreste

nelle persone dei Signori

PONS Mauro Presidente nelle vesti del Sindaco

NICOLA Giorgio (Consigliere di maggioranza)

AGLIODI Maurizio (Consigliere di minoranza)

ANDROETTO Adriano (Fed. Prov. Coltivatori Diretti)

ARATO Gaetano Bruno (Unione Provinciale Agricoltori)

Assiste alla seduta il Signor PESANDO geom. Roberto Tecnico Comunale

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta

la seduta.

LA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Al fine di permettere una più ampia esposizione e discussione sull' P.R.G.C. decide di invertire l'esame degli argomenti all'ordine del giorno;

Viene ampiamente illustrata la normativa attuale relativa alla distanza per il piantamento di alberi di alto fusto costituita dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/1979;

Il Consigliere Nicola da' lettura di una proposta di nuovo regolamento in materia di polizia rurale - distanza per il piantamento di alberi - che qui si cita integralmente:

" La commissione, esaminato il problema relativo alla distanza dai confini dei piantamenti e degli alberi di alto, medio e basso fusto, nonché delle specie ornamentali tipo siepi e simili, si esprime per il mantenimento del regime attuale di metri 15 per le piante di alto fusto, quali d esempio pioppi, noci, frassino, carpino, acero, ontano, olmo, rovere, tiglio, quercia, eucalipto, cilliegio selvatico, e simili, abete, pino selvatico, larice, platano, castagno, gelso.

Ritiene inoltre di dover fissare in metri cinque la distanza per il cilliegio da frutto ed il nocciolo mentre conferma in metri tre per le altre specie da frutto, eccezion fatta per le viti, actinidia, mirtilli e piccoli frutti in genere per le quali la distanza potrebbe essere fissata in metri uno e cinquanta.

Per le piante ornamentali poste a dimora nelle circostanze di abitazioni private, in area recintata, si ritiene possano essere piantate alla distanza prevista dal Codice Civile così pure per le piante fruttifere e non purchè non costituiscano piantamento, nel qual caso si dovrebbero attenere alle distanze succitate: ad esempio un filare di alberi di alto fusto anche se collocato all'interno di una recinzione dovrà' essere collocato a dimora a metri quindici.

Le siepi, purchè di altezza inferiore a metri due, potrebbero essere collocate a metri zero e cinquanta; se di altezza superiore dovrebbero essere collocate a metri uno e cinquanta.

Per il bosco ceduo confinante con terreni agricoli coltivati e, ad eccezione delle ripe preesistenti ancorchè confinanti ma adiacenti a corsi d'acqua demaniali, strade e simili, ritiene dover fissare la distanza in metri cinque, salvo per le piante di alto fusto la cui distanza dovrebbe essere sempre fissata in metri quindici.

Per i terreni già agricoli e resi successivamente incolti i proprietari dovrebbero essere obbligati a mantenere detto fondo libero da infestanti sia arboree che arbustive fino a cinque metri dai confini ed in caso di nascita spontanea di essenze arboree di alto fusto varranno le norme previste precezentemente.

Ritiene ancora di dover disciplinare i trattamenti antiparassitari e chimici in genere facendo divieto di utilizzo di tali sostanze qualora le stesse ricadano sugli appezzamenti confinanti (inquinamento da deriva).

E' assodato che per quanto non disciplinato dal regolamento di polizia rurale varranno le norme del Codice Civile.

Qualora la distanza tra gli appezzamenti di terreno sia inferiore a metri quindici a causa della presenza tra i due di una strada le distanze dei piantamenti dovranno comunque raggiungere almeno i metri quindici per le piante di alto fusto e per i cilliegi selvatici ed in metri cinque per quanto altro precedentemente indicato ovvero la presenza di una strada, sia comunale che provinciale, non costituisce deroga alle distanze dei piantamenti.

Si specifica altresì che eventuali nuovi impianti, quanto questi avvengano a confine con un impianto a distanze inferiori alla presente regolamentazione quale ne sia la causa, devono comunque rispettare il presente regolamento e gli impianti a distanza diversa non potranno comunque far ritenere "boscato" il terreno di cui trattasi.

Dopo breve discussione la Commissione decide di inviare copia del presente verbale a tutti i componenti della stessa con l'indicazione di prestare la massima attenzione al suo contenuto ed eventualmente, nel caso lo si ritenga opportuno, di procedere ad una sua ulteriore modifica.

Nel caso nulla venga eccepito la Commissione proporrà la presente versione, (previo parere della Commissione Permanente per l'Agricoltura, le Foreste e l'Economia Montana presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato di Torino) al Consiglio Comunale per la determinazione di competenza.

L'IMPEGATO INCARICATO
Giacca B. BENEDETTI

Deliberazione Consiglio Comunale n. 13/1999
Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmati.

IL PRESIDENTE
f.to ROSSI Elvi

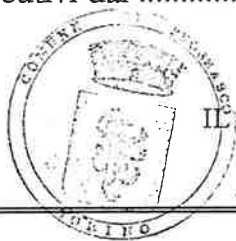
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to CREPALDI Dr. Corrado

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROLANDO Dr. Valter

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge 8/06/1990 n. 142.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to BADELLINO Marisa

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi dal 17 MAG. 1999

il 17 MAG. 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE

Valter

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

a) in quanto **non soggetta** a controllo preventivo di legittimità (art. 47, comma 2, L. 142/90)
☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

b) ☐ in quanto **soggetta** a controllo preventivo di legittimità
☐ ai sensi dell'art. 17, comma 33, L. 127/1997
☐ a seguito richiesta di 1/5 dei consiglieri (art. 17, comma 38, L. 127/1997)

TRASMESSA con elenco n. pervenuto al CO.RE.CO. in data 17 MAG. 1999
elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data

- ☐ per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.
(art. 17, comma 40, L. 127/1997)
☐ per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (art. 17, L. 127/1997)
Prov. n. del

IL SEGRETARIO COMUNALE

il

Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunciando al diritto di comunione [1350, 2643], purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.

La rinuncia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.

883. (Abbandonamento di edificio appoggiato al muro comune) — Il proprietario che vuole abbattere un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.

884. (Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune) — Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un cammino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.

Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.

885. (Innalzamento del muro comune) — Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraelevata [903]. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'art. 874.

Se il muro non è atto a sostenere la sopraelevazione, colui che l'esegua è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore.

Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.

886. (Costruzione del muro di cinta) — Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

887. (Fondi a dist livello negli abitati) — Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta

all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.

Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.

888. (Esonero dal contributo nelle spese) — Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell'articolo 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.

889. (Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi) — Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.

Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

890. (Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi) — Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza [p. 675].

891. (Distanze per canali e fossi) — Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpata naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via [911].

892. (Distanze per gli alberi) — Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i nocci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.



La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

893. (Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi) — Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'art. precedente.

894. (Alberi a distanza non legale) — Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli artt. precedenti.

895. (Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale) — Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

896. (Reiezione di rami protesi e di radici) — Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario del fondo su per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.

897. (Comunità di fossi) — Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo amucchiato da almeno tre anni.

Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

898. (Comunità di siepi) — Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al

proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

899. (Comunità di alberi) — Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

SEZIONE VII

Delle luci e delle vedute

900. (Specie di finestre) — Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

901. (Luci) — Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:

1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;

2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;

3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.

902. (Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci) — L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901.

Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'art. predetto.

903. (Luci nel muro proprio o nel muro comune) — Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

Se il muro è comune [874 ss.] nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopravevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire [885].

904. (Diritto di chiudere le luci) — La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza [874 ss.].

Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

905. (Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi) — Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del

